

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14 MAGGIO 2024

Art. 1

(Delega al Governo per l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo)

1. Ai fini dell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi:

- a) per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- b) per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei seguenti regolamenti dell’Unione europea:
 - 1) Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - 2) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE;
 - 3) Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148;
 - 4) Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il Regolamento (UE) n. 604/2013;
 - 5) Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1147;
 - 6) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817;
 - 7) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l’“EURODAC” per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del

Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici contenuti negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) razionalizzare la normativa in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e, ove necessario, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei compendi normativi di settore già esistenti;
- b) mantenere le norme vigenti coerenti e non incompatibili con la normativa unionale;
- c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri competenti. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, per l'acquisizione del parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, nonché alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

Art. 2

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), della presente legge, per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito Direttiva Accoglienza, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva Accoglienza, l'organizzazione del sistema nazionale di accoglienza e la disciplina delle condizioni di accoglienza, individuando, ai sensi degli articoli 2, n. 7, e 19, paragrafo 7, della citata Direttiva le prestazioni connesse alle condizioni materiali di accoglienza, anche in forma di sussidi economici, di buoni o in natura, o in combinazione tra loro, in favore dei richiedenti protezione internazionale;
- b) subordinare, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, della Direttiva Accoglienza, la concessione delle condizioni materiali di accoglienza all'effettiva, stabile presenza del richiedente nel luogo di residenza assegnato dall'autorità, e, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della citata Direttiva alla condizione che gli stessi non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità di vita adeguata, nonché disciplinare, in attuazione dei paragrafi 4 e 5 del citato articolo 19, gli obblighi a sostenere, a contribuire o a rimborsare i costi delle condizioni materiali di accoglienza e di assistenza sanitaria erogate, qualora i richiedenti protezione internazionale dispongano di mezzi sufficienti;
- c) individuare, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 10, della Direttiva Accoglienza, i casi, le modalità e i tempi in cui, in via eccezionale, le condizioni materiali di accoglienza possono essere diverse da quelle ordinariamente previste;
- d) individuare, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della Direttiva Accoglienza, i casi eccezionali in cui le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo sono fornite ai richiedenti protezione internazionale mediante traduzione orale o, se del caso, in forma visiva, come video o pittogrammi;
- e) prevedere, in attuazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Accoglienza, che la competente autorità amministrativa possa assegnare i richiedenti a una specifica zona geografica, stabilendo le condizioni applicative e disciplinando il relativo procedimento anche per quanto concerne i casi e i modi per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, ad allontanarsi temporaneamente dalla zona geografica assegnata, per i motivi di cui al paragrafo 5 del predetto articolo 8;
- f) in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Accoglienza:
 - 1) individuare, nel rispetto del principio di proporzionalità e **tenendo conto della situazione individuale** del richiedente **protezione internazionale**, i casi, i presupposti e i modi **per l'adozione nei confronti dello stesso**, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e, ai sensi del paragrafo 2 della medesima disposizione, dell'obbligo del richiedente di segnalare, anche mediante strumenti a distanza o con modalità che non ne compromettano la libertà individuale, la propria presenza alle autorità competenti in una data specifica o ad intervalli ragionevoli, nonché le condizioni per concedere al richiedente il permesso di risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello già autorizzato, fatti salvi, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo, il riesame d'ufficio da parte dell'autorità

- giudiziaria delle decisioni adottate qualora siano in applicazione da oltre due mesi, e la possibilità per il richiedente di impugnarle a norma dell'articolo 29 della Direttiva;**
- 2) individuare l'autorità amministrativa competente all'adozione ~~dei provvedimenti delle~~ **decisioni** previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 e ~~delle decisioni dei permessi~~ previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, disciplinando le relative procedure, nonché il contenuto minimo dei provvedimenti medesimi in conformità all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5;
 - 3) individuare i termini di durata delle ~~restrizioni alla libertà di circolazione~~ **decisioni di cui al numero 2 della presente lettera** eventualmente correlati alle fasi della procedura cui è sottoposto il richiedente e nell'ambito della quale le ~~restrizioni~~ **predette decisioni** sono state ~~disposte~~ **adottate**, nonché i presupposti per l'eventuale proroga dei predetti termini, specificandone la durata massima in relazione ai termini previsti per la conclusione dell'intera procedura, disciplinando, altresì, le modalità per l'adozione, la proroga e l'impugnazione giudiziale delle misure di cui al numero 1) della presente lettera;
- g) in attuazione degli articoli 10, 11, 12 e 13 della Direttiva Accoglienza:
- 1) specificare, in conformità all'articolo 10, paragrafo 4, i motivi e le modalità esecutive di trattenimento del richiedente asilo e in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, i motivi e le modalità esecutive di trattenimento del richiedente con esigenze di accoglienza particolari, nonché, in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, le circostanze eccezionali che consentono il trattenimento del minore straniero e del minore straniero non accompagnato;
 - 2) individuare, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto degli elementi pertinenti della situazione individuale del richiedente, le misure alternative al trattenimento applicabili al richiedente asilo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e le relative modalità di esecuzione, anche mediante il ricorso a procedure di controllo con mezzi digitali, elettronici o altri sistemi tecnici, individuando le condizioni per la loro applicazione;
 - 3) individuare le condizioni in presenza delle quali l'inosservanza delle ~~restrizioni alla libertà di circolazione~~ **decisioni** di cui all'articolo 9, **paragrafi 1 e 2**, costituisce elemento valutabile ai fini dell'adozione di misure alternative al trattenimento o del trattenimento stesso;
 - 4) **uniformare la disciplina sulle modalità di trattenimento di cui all'articolo 14 al Capo II-bis del Titolo II del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con quelle di cui al n. 1) della presente lettera;**
 - 5) individuare l'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida della misura che comporta restrizione della libertà personale, specificando che, quando le misure alternative al trattenimento o il trattenimento sono disposte nei confronti di un minore, la competenza per la convalida è in ogni caso attribuita al tribunale per i minorenni che decide in composizione monocratica;
 - 6) disciplinare i casi e i tempi del riesame d'ufficio del provvedimento di trattenimento adottato nei confronti del minore straniero non accompagnato, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, secondo comma, della Direttiva Accoglienza;
 - 7) individuare, in conformità all'articolo 11 della Direttiva Accoglienza, i termini di durata delle misure alternative al trattenimento e del trattenimento del richiedente asilo, eventualmente correlati alle fasi della procedura cui è sottoposto il richiedente e nell'ambito della quale le misure sono adottate, nonché i presupposti per l'eventuale proroga dei predetti termini, specificandone la durata massima in relazione ai termini previsti per la conclusione dell'intera procedura;

- h) prevedere la possibilità di elaborare procedure operative *standard* per la rilevazione, su base individuale, delle esigenze particolari nell'ambito della procedura di verifica, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva Accoglienza, della incompatibilità con il trattenimento sulla base delle condizioni di salute;
- i) prevedere e disciplinare, in attuazione dell'articolo 15 della Direttiva Accoglienza, la possibilità di sottoporre i richiedenti ad esami medici per ragioni di sanità pubblica;
- l) disciplinare, in attuazione dell'articolo 17 della Direttiva, condizioni e modalità per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale alle procedure per il riconoscimento dei titoli, delle qualifiche e delle competenze, nonché alle prestazioni di sicurezza sociale nei settori di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004;
- m) prevedere, in attuazione dell'articolo 18 della Direttiva Accoglienza, condizioni e modalità per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale a corsi di lingua, educazione civica e formazione professionale;
- n) prevedere, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, della Direttiva Accoglienza, che il personale che fornisce le condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che prestano assistenza sanitaria e forniscono istruzione nei centri di accoglienza, sia adeguatamente formato, anche al fine di far fronte alle esigenze di accoglienza particolari, e sia tenuto al rispetto egli obblighi di riservatezza;
- o) prevedere, in attuazione dell'articolo 21, secondo comma, della Direttiva Accoglienza, che la decisione di revoca delle condizioni di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale, trasferito ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1351, possa essere adottata con provvedimento separato rispetto a quello contenente la decisione di trasferimento del medesimo;
- p) adottare disposizioni che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 9, secondo periodo, della Direttiva Accoglienza, consentano ai richiedenti di svolgere, su base volontaria, attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, al di fuori del centro di accoglienza, anche con il coinvolgimento, a tal fine, di enti territoriali e di enti o associazioni del terzo settore, prevedendo i casi di esclusione dallo svolgimento di tali attività;
- q) prevedere e disciplinare, in attuazione dell'articolo 23 della Direttiva Accoglienza, i casi e le procedure per la riduzione e la revoca del sussidio per le spese giornaliere, nonché delle condizioni materiali di accoglienza;
- r) individuare le misure obbligatorie di integrazione, di cui al citato articolo 23, paragrafo 2, lett. f), della Direttiva Accoglienza, la cui mancata ottemperanza determina la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza di cui all'articolo 2, primo comma, n. 7, della medesima Direttiva;
- s) ai sensi degli articoli 24 e 25 della Direttiva Accoglienza:
 - 1) prevedere la possibilità di elaborare procedure operative *standard* per la rilevazione delle esigenze particolari dei richiedenti protezione internazionale, in ossequio ai principi di cui ai meccanismi di *referral* per la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità nonché delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento;
 - 2) prevedere misure di accoglienza alternative in capo al Servizio Sanitario Nazionale dedicate a persone con disabilità, malattie gravi o grave disagio mentale che richiedano assistenza continua;
 - 3) prevedere l'interoperabilità degli strumenti di raccolta dei dati sulle esigenze particolari;
- t) in attuazione dell'articolo 29 della Direttiva Accoglienza:
 - 1) prevedere che le decisioni di concessione, revoca o riduzione dei benefici relativi all'accoglienza e le decisioni di rifiutare l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, paragrafo

5, della Direttiva Accoglienza, nonché i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 della medesima Direttiva siano impugnabili entro un termine ragionevole innanzi al giudice amministrativo;

- 2) prevedere che l'esperibilità del ricorso non pregiudica la facoltà dell'interessato di chiedere la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 della predetta Direttiva esclusivamente per motivi sopravvenuti;
- 3) prevedere che il giudice, successivamente alla convalida, possa revocare le misure alternative o il trattenimento su istanza dell'interessato basata esclusivamente su circostanze sopravvenute o su nuove informazioni che possono mettere in discussione la legittimità della misura, e disciplinare la relativa procedura;
- 4) prevedere che le decisioni sulla convalida di cui alla lettera g), n. 5), del presente articolo, siano ricorribili per cassazione per violazione di legge.

Art. 3

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1) della presente legge, per l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, di seguito Regolamento Qualifiche, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) disciplinare le forme di protezione complementare, di cui all'articolo 32, commi 3 e 3.1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, quali *status* umanitari nazionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento Qualifiche;
 - b) ai sensi dell'articolo 3, primo comma, n. 9), lett. b), del Regolamento Qualifiche, definire le condizioni necessarie affinché una persona possa essere considerata un "adulto dipendente";
 - c) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lett. b), e paragrafi 4 e 5, del Regolamento Qualifiche, individuare i reati di diritto comune che possono essere considerati gravi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251;
 - d) ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento Qualifiche, individuare i reati di particolare gravità ai fini della revoca dello *status* di rifugiato, conformemente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lett. c), e 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251;
 - e) in attuazione dell'articolo 17 del Regolamento Qualifiche:
 - 1) individuare, ai sensi del paragrafo 1, lett. b), i reati che possono essere considerati gravi e che costituiscono cause di esclusione della protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
 - 2) individuare, ai sensi del paragrafo 1, lett. d), le circostanze in presenza delle quali il cittadino di paese terzo o l'apolide rappresenta un pericolo per la comunità nazionale;
 - 3) prevedere che un cittadino di paese terzo o un apolide possa essere escluso dalla qualifica di beneficiario della protezione sussidiaria nei casi cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 del Regolamento Qualifiche;
 - f) ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del Regolamento Qualifiche, individuare le misure provvisorie da adottare qualora il permesso di soggiorno non sia rilasciato al beneficiario di protezione internazionale entro quindici giorni, prevedendo che la ricevuta attestante la presentazione alla Questura della relativa richiesta costituisce comunque permesso di soggiorno provvisorio;
 - g) ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento Qualifiche, individuare le autorità o enti responsabili di fornire ai beneficiari di protezione internazionale, non appena possibile dopo il riconoscimento della protezione, le informazioni contenute nell'Allegato 1 al Regolamento stesso;
 - h) ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del Regolamento Qualifiche, prevedere che il permesso di soggiorno sia rilasciato previo versamento, oltre che dell'imposta di bollo, anche dell'importo previsto per il rilascio dei documenti elettronici, ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, non superiore, comunque, a quello stabilito per il rilascio della carta d'identità, fissando il periodo di validità del permesso di soggiorno per i beneficiari dello *status* di rifugiato e per i beneficiari dello *status* di protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251;

- i) ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento Qualifiche, prevedere che il documento di viaggio sia rilasciato:
 - 1) a richiesta dell'interessato, previo il pagamento degli oneri previsti per il rilascio del passaporto ordinario ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185;
 - 2) con validità quinquennale ai beneficiari dello *status* di rifugiato e a quelli dello *status* di protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto;
 - 3) per i minori di età inferiore a tre anni, con validità del documento di viaggio di massimo tre anni o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, con validità del documento di viaggio di massimo cinque anni o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto;
- l) in attuazione dell'articolo 33 del Regolamento Qualifiche:
 - 1) ai sensi del paragrafo 1, prevedere che l'autorità competente possa, senza necessità di una nuova nomina formale e con il consenso dell'interessato, confermare come tutore del minore straniero non accompagnato beneficiario di protezione internazionale, la stessa persona precedentemente nominata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 o ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva Accoglienza;
 - 2) ai sensi del paragrafo 4, individuare le autorità responsabili della sorveglianza e del controllo dei tutori e definire le modalità di svolgimento della sorveglianza e delle altre funzioni indicate al paragrafo 4;
- m) ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, del Regolamento Qualifiche, individuare le misure di integrazione, erogate gratuitamente, alle quali i beneficiari di protezione internazionale sono obbligati a partecipare, prevedendo la possibilità di chiedere il versamento di un contributo per determinate misure di integrazione obbligatorie, quando il beneficiario dispone di mezzi sufficienti e se tale contributo non rappresenta un onere irragionevole.

Art. 4

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2) della presente legge, per l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, di seguito Regolamento Procedure, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) in attuazione dell'articolo 2 del Regolamento Procedure, disciplinare la procedura per il riconoscimento delle forme di protezione complementare di cui all'articolo 32, commi 3 e 3.1 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e per l'attivazione delle comunicazioni di cui al medesimo articolo 32, commi 3.2 e 3-bis, nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, conformemente a quanto già previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2008;
 - b) in attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento Procedure, individuare l'autorità accertante e le autorità competenti ad espletare le altre attività necessarie ai fini delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, definendo, inoltre, misure e modalità di semplificazione, anche digitale e telematica, nel rispetto dei principi di decentramento e di sussidiarietà, nonché assicurando l'interoperabilità con le piattaforme informatiche di altre Amministrazioni o soggetti interessati;
 - c) definire il sistema delle autorità amministrative competenti in materia di protezione internazionale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento Procedure, secondo i seguenti criteri:
 - 1) prevedere l'istituzione di un sistema nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale nell'ambito del Ministero dell'interno, composto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, quale autorità cui è attribuita la competenza a decidere sulla cessazione e revoca della protezione internazionale, nonché le altre competenze previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con le relative Sezioni, quali autorità competenti a decidere sulle domande di protezione internazionale;
 - 2) strutturare l'articolazione delle Commissioni e Sezioni territoriali conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ed attribuendo al Presidente di ciascuna Commissione territoriale un ruolo di generale coordinamento nel rapporto con le relative Sezioni;
 - 3) disciplinare la composizione delle Commissioni e Sezioni territoriali, le funzioni di ciascun componente ed il meccanismo collegiale di adozione delle decisioni conformemente a quanto già previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, prevedendo tuttavia che, in caso di disaccordo tra i componenti, sia data prevalenza alla determinazione del Presidente;
 - 4) prevedere che l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo fornisca personale, appositamente formato a cura del Ministero dell'interno in materia di protezione internazionale, che supporti nei compiti istruttori l'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
 - d) disciplinare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento Procedure, le attività di formazione del personale del sistema di cui alla lettera c), n. 1, prevedendo che le stesse:
 - 1) comprendano la formazione erogata dall'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) e quella fornita dal Centro alti studi del Ministero dell'interno (CASMI);
 - 2) tengano conto delle specifiche esigenze di formazione in materia di identificazione delle garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del Regolamento Procedure ed in merito ai diritti ed esigenze particolari dei minori ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del medesimo Regolamento;

- 3) prevedano, per quanto concerne le specifiche attività della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, anche percorsi di formazione, calibrati in base alle competenze ed attività svolte, rivolti al personale di supporto e comunque in servizio presso gli uffici, nonché percorsi di formazione dedicati agli interpreti operanti presso gli stessi;
- e) definire il ruolo e le competenze nel sistema di asilo italiano dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in attuazione dell'articolo 6 del Regolamento Procedure;
- f) disciplinare, in attuazione dell'articolo 8 del Regolamento Procedure, le attività di informativa a favore dei richiedenti asilo, stabilendo le autorità o organizzazioni competenti a fornire tali informazioni per ciascuna fase della procedura, nonché le modalità di erogazione delle stesse;
- g) disciplinare le modalità di notificazione al richiedente degli atti del procedimento, ai sensi degli articoli 9, paragrafo 3, e 36, paragrafo 1, del Regolamento Procedure;
- h) prevedere, in attuazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 5, del Regolamento Procedure, che al richiedente si applichino le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- i) prevedere che il richiedente non ha diritto a permanere nel territorio dello Stato durante la procedura amministrativa, nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lett. *a)*, *b)* e *c)* del Regolamento Procedure;
- l) prevedere, in attuazione degli articoli 10, paragrafo 2, e 29 del Regolamento Procedure, che il diritto riconosciuto al richiedente di rimanere sul territorio nazionale non dà diritto ad un permesso di soggiorno, disciplinando il rilascio dei documenti previsti dal citato articolo 29;
- m) prevedere le modalità, anche digitali e telematiche, con cui il richiedente, e, ove nominati, il suo rappresentante e il suo difensore hanno accesso al verbale o alle trascrizioni di esso, in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del Regolamento Procedure;
- n) definire le modalità per l'attuazione dell'orientamento legale gratuito ed effettivo da assicurare ai richiedenti durante la procedura amministrativa, ai sensi degli articoli 15, 16 e 19 del Regolamento Procedure, prevedendo che esso venga erogato e documentato, anche richiedendo l'assistenza dell'Agenzia Europea per l'Asilo (EUAA):
 - 1) a favore dei richiedenti accolti o trattenuti, presso i centri di accoglienza o trattenimento, mediante affidamento di tale attività all'ente gestore;
 - 2) a favore dei richiedenti in domicilio privato, mediante organizzazioni selezionate secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- o) individuare, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Regolamento Procedure, le autorità competenti per l'accertamento della sussistenza di esigenze procedurali particolari e disciplinare il procedimento, ivi compresi i termini, secondo il quale tale accertamento debba essere svolto, in base ai seguenti criteri:
 - 1) assicurare che tale procedimento sia strutturato in modo da garantirne coerenza e complementarietà con le procedure di controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) 2024/1356;
 - 2) tenere conto, a tal fine, dei principi e delle sequenze operative previste dal “*Vademecum* per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza” redatto dal Ministero dell'interno;
 - 3) prevedere che l'esito della valutazione sia trasmesso all'autorità accertante, previo consenso del richiedente e, in tal caso, che sia disponibile per l'autorità giudiziaria con le modalità previste dal comma 1, lett. *b)*, del presente articolo, dettagliando la relativa disciplina;
- p) prevedere, in attuazione dell'articolo 23, paragrafo 7, del Regolamento Procedure che la persona cui è affidata l'assistenza temporanea del minore ai sensi del paragrafo 2, lett. *a)*, del medesimo articolo, possa assisterlo nella registrazione e formalizzazione della domanda, o formalizzarla in nome e per conto del minore;

- q) prevedere, in attuazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento Procedure, che per il reperimento di prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti relative all'identità, alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui il minore straniero non accompagnato ha soggiornato o è transitato, si applichino le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e che, in tali casi, sia competente per la convalida il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica;
- r) individuare le autorità competenti in riferimento alle fasi della procedura di accertamento dell'età previste dall'articolo 25 del Regolamento Procedure, ferma restando la competenza dell'autorità accertante per gli accertamenti multidisciplinari e le visite mediche, prevedendo la preliminare valutazione dell'ente gestore del centro di prima accoglienza e dell'autorità di pubblica sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19-*bis*, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e mantenendo la disposizione per il caso di arrivi consistenti, molteplici e ravvicinati, di cui al medesimo articolo 19-*bis*, comma 6-*ter*;
- s) prevedere che la traduzione dei soli documenti di interesse o di parti di essi possa essere fornita, su incarico dell'autorità accertante, da soggetti diversi da essa e, in tal caso, pagata con fondi pubblici, stabilendo, altresì, che, in caso di domanda reiterata, il richiedente provveda alla traduzione dei documenti a proprie spese;
- t) prevedere, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento Procedure, che la decisione di rimpatrio, conseguente al rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero al ritiro implicito o esplicito, o alla decisione di revoca della protezione internazionale, sia adottata contestualmente al provvedimento che conclude il procedimento per il riconoscimento o la revoca della protezione internazionale e che tale decisione unica rechi gli effetti del provvedimento di respingimento o dell'espulsione amministrativa di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consentendo al questore di procedere ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14 del citato decreto legislativo, e contenga, rispettivamente, il divieto di ingresso senza speciale autorizzazione del Ministro dell'interno o di reingresso per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e che, salvi gli effetti dell'impugnazione, la predetta decisione possa essere immediatamente eseguita dall'autorità amministrativa competente;
- u) in merito alle condizioni di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda:
- 1) prevedere, in attuazione dell'articolo 38, paragrafo 1, del Regolamento Procedure, che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda qualora accerti la sussistenza delle condizioni previste dalle lett. *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo paragrafo 1;
 - 2) prevedere, in attuazione dell'articolo 39, paragrafo 4, del Regolamento Procedure, che la Commissione territoriale possa dichiarare manifestamente infondata la domanda se al momento della conclusione dell'esame si applica una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafi 1 e 3, del Regolamento;
 - 3) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del Regolamento Procedure, la Commissione territoriale dichiari che la domanda è implicitamente ritirata, senza sospensione della procedura;
- v) in attuazione delle disposizioni del Regolamento Procedure concernenti la procedura accelerata:
- 1) prevedere, in attuazione dell'articolo 42, paragrafo 3, che, in caso di domanda presentata da un minore non accompagnato, la procedura di esame accelerata sia applicata nei casi di cui alle lett. *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo paragrafo 3;

- 2) prevedere, in attuazione dell'articolo 44, paragrafo 3, ultimo periodo, del Regolamento Procedure, che, nella determinazione delle domande da esaminare con procedura accelerata di frontiera, sia data priorità all'esame delle domande dei richiedenti che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo;
- 3) in attuazione degli articoli da 45 a 50 del Regolamento Procedure, con riferimento all'applicazione della procedura di asilo alla frontiera ed in relazione ai livelli di capacità adeguata ed al relativo limite annuo:
 - 3.1) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, una o più autorità competenti ad effettuare le attività di monitoraggio necessarie a garantire la costante verifica dei livelli di capacità adeguata e di raggiungimento del limite massimo annuo di procedure di asilo e di rimpatrio da trattare in frontiera, assicurando adeguate forme di raccordo e consultazione, anche telematica, con il Ministero della giustizia per la raccolta e l'elaborazione dei dati di competenza del predetto Ministero, finalizzate alle attività di monitoraggio di cui trattasi;
 - 3.2) disciplinare le connesse procedure da svolgersi per l'attivazione dei meccanismi di notifica e trasmissione di informazioni alla Commissione europea, ai fini della applicazione delle deroghe previste e del rispetto dell'obbligo a ciò connesso;
- 4) stabilire, in attuazione dell'articolo 51, paragrafo 2, del Regolamento Procedure, i termini per lo svolgimento delle diverse fasi della procedura di asilo alla frontiera, nel rispetto del termine massimo stabilito dalla medesima disposizione;
- z) in attuazione dell'articolo 56 del Regolamento Procedure, prevedere le deroghe al diritto di rimanere nel territorio dello Stato in caso di domanda reiterata;
- aa) in merito ai concetti di Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro, in attuazione dell'articolo 64 del Regolamento Procedure:
 - 1) mantenere le disposizioni concernenti la designazione, a livello nazionale, di Paesi di origine sicuri, in quanto compatibili con l'articolo 61 del Regolamento Procedure;
 - 2) prevedere e disciplinare la procedura di designazione, a livello nazionale, di Paesi terzi sicuri diversi da quelli designati a livello dell'Unione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59 del Regolamento Procedure;
- bb) disciplinare le modalità mediante le quali la Commissione nazionale conclude i casi previsti dall'articolo 66, paragrafo 6, del Regolamento Procedure e prevedere, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, comma 2, del medesimo Regolamento, che in tali casi l'atto adottato non sia impugnabile;
- cc) in relazione alle procedure di impugnazione di cui al Capo V del Regolamento Procedure:
 - 1) definire, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, i termini di impugnazione delle decisioni e l'autorità giurisdizionale deputata a trattare i relativi procedimenti;
 - 2) definire ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 5, lett. a), il termine per chiedere l'autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso;
 - 3) prevedere, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 6, che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere neanche fino alla decisione del giudice sull'istanza di sospensiva, se presentata, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro;

- 4) stabilire, in attuazione dell'articolo 69, i termini ragionevoli di durata del procedimento di impugnazione;
- 5) disciplinare, ai sensi dell'articolo 70, la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie;
- 6) prevedere che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità, in un termine ragionevole.

Art. 5

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il Regolamento (UE) n. 604/2013)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 4) della presente legge, per l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, di seguito Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare l'autorità competente a determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo e le connesse attività, nonché le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste dagli articoli 19 e 22 del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, nonché l'Autorità competente ad esercitare il potere di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del medesimo Regolamento;
- b) individuare, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 7, del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, l'autorità incaricata di fornire, annualmente, le informazioni di cui all'articolo 10;
- c) prevedere, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, che al richiedente si applichino le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- d) disciplinare il servizio di orientamento legale gratuito, di cui all'articolo 21, paragrafi 3, 5 e 7, del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. n), riguardante il medesimo servizio nell'ambito della procedura di esame della domanda di protezione internazionale;
- e) adottare le disposizioni procedurali e tecniche necessarie a consentire lo svolgimento del colloquio personale mediante videoconferenza, ove debitamente giustificato dalle circostanze, assicurando l'adeguatezza delle strutture e attrezzature tecniche e il rispetto delle garanzie indicate all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione;
- f) ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, prevedere la presenza dell'interprete o del mediatore culturale durante il colloquio personale, nonché, nel caso di minore, del rappresentante o del tutore del medesimo, ai sensi dell'art. 23 del citato Regolamento;
- g) ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, prevedere:
 - 1) che il ricorso avverso la decisione di trasferimento possa essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al paragrafo 1, secondo comma;
 - 2) in attuazione del paragrafo 2, i termini per l'esercizio dei mezzi di ricorso avverso la decisione di trasferimento, tra un minimo di una settimana e un massimo di tre settimane;
 - 3) che l'autorità giudiziaria competente a conoscere dei ricorsi di cui al numero 2) sia quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera cc), n. 1;
 - 4) la disciplina del relativo procedimento giudiziario, individuando altresì la composizione dell'autorità giudiziaria competente;
 - 5) che il diritto di chiedere la sospensione degli effetti della decisione di trasferimento sia esercitato, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo;
 - 6) che il trasferimento sia sospeso fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione e che quest'ultima decisione, che deve essere adottata entro un mese dalla richiesta, non sia ulteriormente impugnabile;
 - 7) che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità in un termine ragionevole;
 - 8) che sia assicurato, in conformità al paragrafo 4, l'accesso del richiedente all'assistenza linguistica, ove necessario, e all'assistenza e rappresentanza legali gratuite, ai sensi della vigente normativa nazionale;

- h) in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, definire il rischio di fuga sulla base di motivi e circostanze specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dall'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e prevedere il trattenimento dei richiedenti sottoposti alla procedura stabilita dallo stesso Regolamento nei casi e con le modalità previste dall'articolo 44, paragrafi 2 e 4, del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, curando il raccordo con le disposizioni in materia di trattenimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della Direttiva Accoglienza, tenuto conto, in particolare, delle esigenze specifiche e delle situazioni di incompatibilità con il trattenimento ai sensi dell'articolo 13 della medesima Direttiva Accoglienza;
- i) individuare le disposizioni per la disciplina del trasferimento del richiedente dal territorio nazionale allo Stato membro competente, in attuazione dell'articolo 46, e, per quanto riguarda le esigenze di natura sanitaria, dell'articolo 50, paragrafo 1, del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, tenuto conto dei principi e delle sequenze operative per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza.

Art. 6

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1147)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 5) della presente legge, per l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, di seguito Regolamento crisi e forza maggiore, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere e disciplinare uno specifico meccanismo di monitoraggio della situazione del sistema asilo finalizzato a stabilire quando siano integrate le condizioni che, ai sensi del Regolamento crisi e forza maggiore, determinano la possibilità di richiedere l'applicazione delle misure e deroghe ivi previste, nonché a disporre dei dati necessari a motivare tale richiesta secondo quanto previsto dall'articolo 2 del medesimo Regolamento, individuando nel Ministero dell'interno l'ufficio competente a svolgere tale funzione e dettagliando le attività a tal fine richieste;
- b) prevedere e disciplinare il procedimento per la presentazione alla Commissione europea della richiesta motivata volta a beneficiare delle misure in deroga previste dal Regolamento crisi e forza maggiore, individuando gli organi deputati all'attività di analisi e valutazione delle esigenze a ciò connesse, alla redazione della richiesta motivata di cui all'articolo 2 del medesimo Regolamento e, in tale contesto, alla individuazione delle misure in deroga che si ritiene vadano applicate nel caso di specie;
- c) disciplinare, secondo la medesima procedura di cui alla lett. b), le altre attività a ciò connesse previste dal medesimo Regolamento;
- d) assicurare, nel dare attuazione ai criteri indicati alle lett. a), b) e c), che il sistema introdotto sia strutturato in modo da garantirne coerenza e complementarità con il sistema di monitoraggio dell'andamento dei flussi di entrata ed uscita dei richiedenti soggetti a procedura di frontiera previsto dall'articolo 4, lett. v), n. 3.1), della presente legge, in relazione all'attuazione del Regolamento Procedure.

Art. 7

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2024/1349, 2024/1356 e 2024/1358 che, nello stabilire una procedura di rimpatrio alla frontiera, introducono accertamenti alle frontiere esterne e nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente e recano la disciplina sull'Eurodac, nonché un meccanismo di monitoraggio indipendente)

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), nn. 3), 6) e 7) della presente legge per l'attuazione dei Regolamenti (UE) 2024/1349, di seguito Regolamento Rimpatri, e 2024/1356, di seguito Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne e 2024/1358, di seguito Regolamento Eurodac il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) designare le autorità preposte agli accertamenti di cui agli articoli 2, comma 1, n. 10), e 8, paragrafo 9, del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, consolidando il modello organizzativo in uso, basato sull'approccio multidisciplinare e multiprofessionale, disciplinato dalle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno;
 - b) prevedere le modalità di designazione dei luoghi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, idonei ai fini dell'effettuazione degli accertamenti alla frontiera nei confronti degli stranieri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso Regolamento, ivi compresi i punti di crisi di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, l'accesso ai luoghi di cui alla lett. b) del presente articolo, durante l'esecuzione degli accertamenti alla frontiera, non comporta autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato degli stranieri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, nonché le modalità intese a garantire che tali soggetti rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga, o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga;
 - d) in attuazione degli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, prevedere che le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano eseguite quanto prima e, in ogni caso, entro 72 ore, secondo specifiche modalità procedurali finalizzate a mantenere i soggetti interessati a disposizione delle autorità competenti a svolgere le predette operazioni, ivi compreso il controllo giurisdizionale;
 - e) prevedere che ai controlli di sicurezza stabiliti dall'articolo 15 del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne si applichino anche le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e che tali operazioni di controllo possano essere effettuate anche mediante il ricorso al Sistema informativo automatizzato (SIA) di cui all'articolo 12, comma 9-septies, del medesimo decreto legislativo, nonché tramite il Sistema informativo nazionale di supporto alle autorità nazionali di frontiera (SIF) di cui all'articolo 8, del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen), anche attraverso l'interoperabilità di essi con altre piattaforme informatiche;
 - f) prevedere che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne siano gestite anche per le finalità di cui al successivo paragrafo 3, nonché all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo Regolamento,

nel Sistema informativo automatizzato (SIA) di cui all'articolo 12, comma 9-*septies*, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche attraverso l'interoperabilità di tale sistema con altre piattaforme informatiche e disciplinando la comunicazione delle informazioni all'interessato nei termini e nei modi previsti dal citato Regolamento;

- g) prevedere che la registrazione dei dati di cui all'articolo 17 del Regolamento Eurodac sia assicurata anche attraverso l'interoperabilità del punto unico di accesso nazionale, designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo Regolamento, con altre piattaforme informatiche;
- h) disciplinare, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, un meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal medesimo paragrafo 2, individuando l'autorità competente;
- i) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste agli articoli 7, paragrafo 2 e 18, paragrafo 6, del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento;
- l) in attuazione dell'articolo 4, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del Regolamento Rimpatri, prevedere che, nei confronti del richiedente per il quale la domanda di protezione è stata respinta ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 4, sia adottata la decisione unica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *t*) della presente legge;
- m) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. *g*), della presente legge, adottare disposizioni che, in attuazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 del Regolamento Rimpatri, prevedano il trattenimento della persona di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo Regolamento.

Art. 8

(Principi e criteri direttivi per il riordino della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale mediante la redazione e l'aggiornamento di testi unici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2027, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1 della presente legge, per il riordino organico della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, mediante la redazione di uno o più testi unici, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lett. *h*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e tenendo conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi adottati ai sensi del medesimo articolo 1 e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 9

(Disposizioni in materia di trattenimento dello straniero)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 14:
 - 1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "*per il tempo strettamente necessario*" sono inserite le seguenti: "*, con le modalità di cui al Capo II-bis del presente Titolo*";
 - 2) dopo il comma 1.2. è inserito il seguente:
«1.3. Al fine di assicurare la realizzazione di centri di permanenza per i rimpatri aventi caratteristiche omogenee in tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'interno adotta, sentito il Ministero della salute, linee guida per la definizione delle caratteristiche tecnico-progettuali, tecnologiche ed impiantistiche generali di tali strutture e dei requisiti minimi dei locali da adibire alle attività sanitarie di cui all'articolo 17-quater»;
 - 3) al comma 2, primo periodo, le parole: "*, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*", sono sostituite dalle seguenti: "*secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo II-bis*";
 - b) al Titolo II, dopo il Capo II è inserito il seguente:

«Capo II-bis

Disposizioni in materia di trattenimento

Art. 17-bis

(Garanzia dei diritti fondamentali e della dignità della persona)

1. All'interno delle strutture previste dalla normativa vigente ai fini del trattenimento dello straniero e del cittadino dell'Unione europea, di seguito persona trattenuta, sono assicurati i diritti fondamentali e la dignità della persona connaturati alla privazione della libertà personale, secondo quanto previsto dal presente Capo.

Art. 17-ter

(Diritto all'informazione)

1. All'atto dell'ingresso in una delle strutture di cui all'articolo 17-bis, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e quelli relativi al diritto di reclamo di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la persona trattenuta è informata, a cura del personale del soggetto incaricato della gestione, dei suoi diritti e doveri all'interno della struttura, dei beni forniti e dei servizi erogati, delle modalità di trattenimento e delle regole interne, anche mediante consegna della documentazione informativa definita con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 17-novies.

Art. 17-quater
(Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica)

- 1. La persona trattenuta accede alla struttura previa visita medica effettuata dall'autorità sanitaria competente, su richiesta del questore, volta ad accertare la compatibilità delle sue condizioni di salute con l'ingresso e la permanenza nella struttura di trattenimento.*
- 2. Nei casi in cui la persona trattenuta non abbia effettuato la visita di cui al comma 1, la medesima deve aver luogo entro ventiquattro ore dall'ingresso nella struttura.*
- 3. Nell'ambito dei servizi sanitari assicurati nella struttura, la persona trattenuta è sottoposta a verifiche periodiche concernenti la compatibilità delle sue condizioni di salute con la permanenza nella struttura, nonché a visita medica quando le sue condizioni di salute lo richiedano.*

Art. 17-quinquies
(Corrispondenza telefonica)

- 1. Per effettuare telefonate all'esterno, la persona trattenuta può utilizzare apparecchi telefonici fissi appositamente installati nella struttura ovvero utenze di telefonia mobile messe a disposizione da parte del soggetto incaricato della gestione, ovvero un telefono cellulare di proprietà, se privo di telecamera.*
- 2. L'intenzione di effettuare e ricevere telefonate deve essere preventivamente rappresentata dalla persona trattenuta ad un operatore del soggetto incaricato della gestione, al fine di consentire la necessaria organizzazione degli spazi e dei tempi disponibili.*
- 3. Al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate, non è consentita la libera detenzione, all'interno della struttura, di telefoni cellulari, anche di proprietà, i quali sono custoditi da personale del soggetto incaricato della gestione per essere messi a disposizione dell'interessato per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo.*

Art. 17-sexies
(Erogazione di servizi predisposti per le esigenze fondamentali
di cura, assistenza e promozione umana e sociale)

- 1. All'interno della struttura è assicurata l'erogazione di servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza e promozione umana e sociale della persona trattenuta, secondo modalità previste dal decreto di cui all'articolo 17-novies.*
- 2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, il soggetto incaricato della gestione assicura, in particolare:*
 - a) le condizioni materiali di accoglienza in conformità al diritto unionale, mantenendo, ove possibile, l'unità dei nuclei familiari;*
 - b) l'assistenza sociale e psicologica e le iniziative per favorire la socializzazione;*
 - c) l'informazione e l'orientamento legale;*
 - d) i servizi sanitari essenziali;*
 - e) la fruibilità di spazi all'aria aperta.*

Art. 17-septies
(Accesso alle strutture e modalità di svolgimento delle visite)

1. Possono accedere alla struttura, senza autorizzazione:

- a) il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale che può accedere accompagnato da uno o più componenti o dipendenti del proprio ufficio;*
- b) i garanti territoriali per la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, per l'esercizio delle funzioni connesse al loro mandato e nei limiti delle eventuali ulteriori funzioni ad essi delegate dal Garante nazionale di cui alla lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- c) i membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ai sensi della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ratificata con legge 2 gennaio 1989, n. 7;*
- d) i membri del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato con legge 9 novembre 2012 n. 195;*
- e) il delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) o suoi rappresentanti autorizzati;*
- f) i membri del Governo e del Parlamento nazionale e i loro collaboratori stabili incardinati nell'ambito del loro ufficio, limitatamente alla facoltà di colloquio con gli stranieri presenti nei centri che ne fanno richiesta;*
- g) i membri del Parlamento europeo e i loro collaboratori stabili incardinati nell'ambito del loro ufficio, limitatamente alla facoltà di colloquio con gli stranieri presenti nei centri che ne fanno richiesta;*
- h) i magistrati nell'esercizio delle funzioni;*
- i) i rappresentanti degli enti e delle associazioni con le quali sono stati stipulati accordi di collaborazione per fornire servizi di assistenza ad integrazione di quelli forniti dal soggetto gestore del centro;*
- l) il difensore della persona trattenuta, munito di apposito mandato ovvero per il conferimento dello stesso da parte del soggetto trattenuto, nelle fasce orarie concordate con il soggetto gestore del centro.*

2. È consentito l'accesso alla struttura, previa autorizzazione da parte del prefetto competente, con le modalità di cui al comma 4, dei seguenti soggetti:

- a) familiari o conviventi, previa esibizione di documentazione comprovante il rapporto di parentela o la convivenza;*
- b) ministri di culto cattolico, i ministri di culto di confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, i ministri di culto di altre confessioni religiose, previa autorizzazione della prefettura;*
- c) personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta della persona trattenuta o della Questura, fatto salvo il divieto di contatto con i cittadini stranieri per i quali è in corso il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale;*
- d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta, in conformità ai criteri organizzativi della struttura come individuati dal decreto di cui all'articolo 17-novies.*

3. L'autorizzazione all'ingresso nella struttura individua i tempi e le modalità di visita, tenendo conto dell'esigenza di assicurare lo svolgimento ordinario delle attività all'interno della struttura.

4. Le visite dei familiari e dei difensori possono essere effettuate nei giorni e fasce orarie stabiliti dal prefetto, sentito il questore, mediante articolazione di turni mattutini e pomeridiani, per periodi non inferiori a due ore.

5. All'interno della struttura e nelle sue immediate pertinenze non sono consentite, salva espressa autorizzazione della prefettura, riprese videofotografiche o registrazioni audio che abbiano ad oggetto la struttura, le persone trattenute, il personale delle forze di polizia, del soggetto incaricato della gestione ovvero ogni altra persona presente a qualsiasi titolo. Tale divieto è reso noto anche a mezzo di affissioni all'interno e all'esterno della struttura.

Art. 17-octies

(Monitoraggio e vigilanza della gestione delle strutture)

1. Il prefetto competente per territorio cura la periodica attività di monitoraggio e di vigilanza sulla gestione della struttura da parte del soggetto incaricato della gestione e sugli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 17-novies.

Art. 17-novies

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 17-ter, 17-sexies e 17-octies, nonché le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui all'articolo 17-bis.

Art. 17-decies

(Reclamo)

1. Qualora dall'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, lo straniero trattenuto può proporre reclamo, per il tramite del difensore nominato, innanzi all'autorità giudiziaria che ha adottato la decisione di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero la proroga dello stesso.».

2. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 3, al terzo periodo, le parole “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e” sono soppresse.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-novies del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2022 e all'allegata direttiva ministeriale.

Art. 10

(Interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l'attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, costituiscono minaccia grave:

- a) il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale;
- b) la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini;
- c) le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale;
- d) gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza.

1-*quater*. La delibera di cui al comma 1-*bis* indica:

- a) i motivi dell'interdizione;
- b) la tipologia di imbarcazioni nei cui confronti l'interdizione opera;
- c) la durata dell'interdizione.

1-*quinquies*. L'interdizione ha carattere eccezionale e temporaneo e una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi.

1-*sexies*. I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all'interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l'Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l'assistenza, l'accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell'asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza.

1-*septies*. In caso di violazione dell'interdizione disposta con la delibera di cui al comma 1-*bis*, salvo che il fatto costituisca reato, si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'utilizzatore o all'armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima imbarcazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'imbarcazione e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione, commessa con l'utilizzo della medesima imbarcazione, contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, è stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente articolo, salvo che tale autore o obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei, specificamente volti a impedirne il compimento. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti al prefetto competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sull'eventuale confisca. Il prefetto, nei novanta giorni successivi, emana l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e, ove ne ricorrano i presupposti, dispone la confisca dell'imbarcazione, con separato provvedimento, nel termine di centoventi giorni dalla contestazione. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, all'imbarcazione è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione dell'imbarcazione quando non sono rispettati i termini previsti dal quinto e dal sesto periodo o quando il prefetto non adotta alcun provvedimento sanzionatorio. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto e quinto dell'articolo 8-*bis*. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-*septies*, terzo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

Art. 11

(Consegna allo Stato di appartenenza di persona pericolosa per la sicurezza nazionale o per la compromissione delle relazioni internazionali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, e con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, [**OPPURE**: *Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri*] può essere disposta la consegna allo Stato di appartenenza di una persona presente sul territorio nazionale, qualora la sua permanenza possa compromettere la sicurezza della Repubblica o l'integrità delle relazioni internazionali e diplomatiche dello Stato, ovvero quando la consegna sia necessaria in adempimento di obblighi derivanti da accordi internazionali di sicurezza.
2. Il decreto di cui al comma 1, in quanto espressione delle prerogative costituzionali in materia di politica estera e di sicurezza nazionale, costituisce atto politico e determina la sospensione di efficacia di eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari precedentemente adottati nei confronti della medesima persona fino al completo esaurimento degli effetti del decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) in merito all'applicazione del provvedimento adottato.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

(Disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice)

1. Al codice penale, Libro Secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al Titolo II, Capo II, dopo l'articolo 339, è inserito il seguente:

«Art. 339.1. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 338, aggravati ai sensi dell'articolo 339. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.»;
 - b) al Titolo V, dopo l'articolo 421-bis, è inserito il seguente:

«Art. 421-ter. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Il trasgressore

- dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.»;*
- c) al titolo XI, dopo il Capo IV è aggiunto il seguente:
«Capo IV bis – Disposizione comune ai Capi precedenti.
Art. 574-quater. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.»;
- d) al Titolo XII, Capo III *bis*, dopo l'articolo 623-quater, è inserito il seguente:
«Art. 623-quinquies. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.»;
- e) al Titolo XIII, Capo III, dopo l'articolo 649 è inserito il seguente:
«Art. 649.1. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: *«7-quater. Il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti di cui al comma 7.1 e anche nei casi di delitti commessi ai sensi del comma 7-bis.».*

Art. 13

(Convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 13, comma 5-bis:
 - 1) l'ottavo periodo è così sostituito: *“Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro il termine perentorio delle quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, sentito l'interessato, se comparso, e qualora non ravvisi, allo stato degli atti, la manifesta insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.”;*

- 2) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: *“Ai fini della verifica del rispetto dei divieti di espulsione e respingimento di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, l'allontanamento verso un Paese di origine sicuro, designato ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, non può integrare la fattispecie di manifesta insussistenza dei requisiti di cui al periodo precedente.”*;
- b) all'articolo 14, comma 4:
 - 1) il sesto periodo è sostituito dal seguente: *“Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro il termine perentorio delle quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, sentito l'interessato, se comparso, e qualora non ravvisi, allo stato degli atti, la manifesta insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.”*;
 - 2) il settimo periodo è sostituito dal seguente: *“Nelle more della decisione di convalida, il provvedimento conserva la propria efficacia nei seguenti casi:*
 - a) *il trattenimento è finalizzato all'allontanamento verso un Paese di origine sicuro, designato ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;*
 - b) *lo straniero ha presentato una prima o successiva domanda reiterata di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;*
 - c) *lo straniero è considerato:*
 - 1) *una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis;*
 - 2) *una minaccia per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.”*.

Art. 14

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 28, al comma 1-bis, dopo le parole *“riconoscimento della protezione internazionale,”* sono inserite le seguenti: *“nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lett. a), c), i) e i-bis), 27-ter, 27-quater, 27-quinquies e 27-sexies”* e le parole *“di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d)”* sono sostituite dalle seguenti *“di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a)”*;
 - b) all'articolo 29:
 - 1) al comma 1, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, in forza di matrimonio trascritto in Italia”* e le lettere c) e d) sono soppresse;
 - 2) al comma 1-bis, al primo periodo, le parole *“Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ove lo stato di cui al comma 1, lettera b), non possa essere documentato”*;
 - 3) al comma 1-ter, le parole *“di cui alle lettere a) e d) del comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui alla lettera a) del comma 1”*;
 - 4) al comma 3:
 - 4.1) alla lettera b), al primo periodo, le parole: *“all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da*

ricongiungere” sono sostituite dalle seguenti: *“al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere”*;

4.2) alla lettera b), al secondo periodo, le parole: *“dell’importo annuo dell’assegno sociale”* sono sostituite dalle seguenti: *“del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”*;

4.3) la lettera b-bis) è soppressa;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera b):

a) *se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;*

b) *se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell’impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l’impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull’effettivo stato reddituale dell’impresa e sull’assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione”*.

Art. 15

(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati e di ingresso e soggiorno per motivi di studio di minori stranieri)

1. Alla legge 7 aprile 2017, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 8, comma 1, le parole *“tribunale per i minorenni”* sono sostituite dalle seguenti: *“prefetto del luogo dove si trova il minore, previo parere favorevole del tribunale per i minorenni competente,”*;

b) all’articolo 13:

1) al comma 2:

1.1) le parole *“anche su richiesta dei servizi sociali”* sono soppresse;

1.2) dopo le parole *“con decreto motivato,”* sono inserite le seguenti: *“su richiesta documentata presentata anche dai servizi sociali del comune, a pena di inammissibilità, entro il compimento del diciottesimo anno di età,”*;

1.3) la parola *“ventunesimo”* è sostituita dalla seguente *“diciannovesimo”*.

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Il tribunale per i minorenni può disporre, in ogni tempo, la cessazione della misura quando risulti da una relazione dei servizi sociali che il neo-maggiorenne abbia tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione del percorso di inserimento sociale.”.

2. All’articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2-bis, dopo le parole *“è adottato”*, le parole *“dal tribunale per i minorenni competente»* sono sostituite dalle seguenti *«dal prefetto del luogo in cui si trova il minore, previo parere favorevole del tribunale per i minorenni competente.”*.

3. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al comma 5, primo periodo, dopo le parole *“e al Tribunale per i minorenni”* sono aggiunte le seguenti *“per la verifica*

dell'eventuale esistenza di un provvedimento che dispone la tutela nei confronti del minore ovvero, in caso negativo,”.

4. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, lettera c), dopo le parole “*minori di età non inferiore a*”, le parole “*quindici*” sono sostituite dalle seguenti “*quattordici*”.

Art. 16

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)

1. All'articolo 9 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

“5-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), laddove lo straniero abbia ottenuto un permesso di soggiorno che gli consenta di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il periodo di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale è computato soltanto per metà.”.

Art. 17

(Disposizioni in materia di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

“Capo IV-bis

PROTEZIONE COMPLEMENTARE

Art. 18-bis

(Tutela della vita privata e familiare)

1. *Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale e degli obblighi internazionali, di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, quando è presentata istanza dall'interessato ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, accerti i requisiti di cui al successivo comma 2, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno con le caratteristiche di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo n. 25 del 2008.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, delle relazioni sociali e culturali dell'interessato nel territorio nazionale, del rispetto delle regole fondamentali dello Stato, della durata del suo soggiorno, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 18-ter.*
3. *Con riferimento alla valutazione dei vincoli familiari di cui al comma 2 devono, altresì, ricorrere i requisiti di cui all'articolo 29, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

Art. 18-ter
(Valutazione dei requisiti)

1. Decorso un periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, i requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 2, sono ritenuti sussistenti, fatta salva la prova contraria che si può desumere, tra l'altro, dall'assenza delle seguenti condizioni:

- a) conoscenza certificata della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);*
- b) disponibilità di un alloggio conforme ai vigenti requisiti igienico-sanitari o comunque idoneo alle finalità abitative ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- c) percezione, nell'ultimo triennio, del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lett. b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

2. Nel caso in cui la durata del soggiorno regolare sia inferiore a cinque anni, i requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 2, sono ritenuti insussistenti, fatta salva la prova contraria, a carico dell'interessato, che deve dimostrare un livello di integrazione sociale particolarmente elevato, sotto il profilo linguistico, lavorativo, abitativo ed economico, sulla base delle condizioni di cui al comma 1, che devono essere presenti cumulativamente.

3. L'istanza di cui all'articolo 18-bis, comma 1, è rigettata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, e si applica il comma 4 del medesimo articolo 32, nel caso in cui lo straniero, secondo un canone di proporzionalità, è considerato una minaccia:

- a) per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo e all'articolo 5, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- b) per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.”.*

b) all'articolo 23, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti”;

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008. n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3.01. Nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, in presenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno con le caratteristiche di cui al comma 3.”.

b) all'articolo 35-bis:

1) al comma 2-bis, le parole “lettere a), d) ed e),” sono soppresse;

2) al comma 3, alla lettera d), le parole “ed e),” sono sostituite dalle seguenti: “, e) ed e-bis)”.

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. In caso di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno, lo straniero può presentare, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale,

istanza motivata ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251, nelle forme previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, corredata di idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al medesimo articolo 18-bis e all'articolo 18-ter del citato decreto legislativo n. 251 del 2007. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale svolge l'esame sulla base della documentazione acquisita, fatta salva la possibilità di convocare l'interessato per l'audizione, se ritenuto necessario. Qualora la Commissione ritenga fondata l'istanza, trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno con le caratteristiche di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.”;

- b) all'articolo 13, comma 2-bis, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, secondo quanto previsto dagli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251”.

Art. 18 **(Disposizioni finanziarie)**

1. I decreti legislativi di cui al Capo I della presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), f), g), m) ed n), 3, comma 1, lettera m), 4, comma 1, lettere b), c), f), m), n), o), r) e cc), 5, comma 1, lettere a), d), e), g) e i), e 7, comma 1, lettere d) ed h), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.
- 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.